
REGIO DECRETO 25 luglio 1904, n. 523

Che approva e contiene il testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie. (004U0523)

Vigente al: 27-8-2020

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volonta' della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 25 della legge 7 luglio 1902, n. 304;

Visto l'articolo 10 della legge 30 giugno 1904, n. 293;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i Lavori Pubblici, di concerto con quelli pel Tesoro e per l'Agricoltura, l'Industria e il Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato l'unito testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie.

Il testo stesso sara' vidimato e sottoscritto, d'ordine Nostro, dai Ministri dei Lavori Pubblici, del Tesoro e dell'Agricoltura, Industria e Commercio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addi' 25 luglio 1904.

VITTORIO EMANUELE.

Giolitti.
Tedesco.

Rava.

L. Luzzatti.

Visto, Il Guardasigilli: Ronchetti.

TITOLO UNICO.

Delle acque soggette a pubblica amministrazione.

Capo I.

Dei fiumi, torrenti, laghi, rivi e colatori naturali.

Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie.

Art. 1.

(Art. 91 legge 20 marzo 1865, allegato F).

Al Governo e' affidata la suprema tutela sulle acque pubbliche e la ispezione sui relativi lavori.

Art. 2.

(Art. 124 legge 30 marzo 1893, n. 173).

Spetta esclusivamente all'autorita' amministrativa lo statuire e provvedere, anche in caso di contestazione, sulle opere di qualunque natura e in generale sugli usi, atti o fatti, anche consuetudinari, che possono aver relazione col buon regime delle acque pubbliche, con la difesa e conservazione delle sponde, con l'esercizio della navigazione, con quello delle derivazioni legalmente stabilite, e con l'animazione dei molini ed opifici sopra le dette acque esistenti; e cosi pure sulle condizioni di regolarita' dei ripari ed argini od altra opera qualunque fatta entro gli alvei o contro le sponde.

Quando dette opere, usi, atti, fatti siano riconosciuti dall'autorita' amministrativa dannosi al regime delle acque pubbliche, essa sola sara' competente per ordinarne la modificazione, la cessazione, la distruzione. Tutte le contestazioni relative saranno regolate dall'autorita' amministrativa, salvo il disposto dell'art. 25, n. 7, della legge 2 giugno 1889, n. 6166.

Spetta pure all'autorita' amministrativa, escluso qualsiasi intervento dell'autorita' giudiziaria, riconoscere, anche in caso di contestazione, se i lavori rispondano allo scopo cui debbono servire ed alle buone regole d'arte.

Tuttavolta che vi sia inoltre ragione a risarcimento di danni, la relativa azione sara' promossa dinanzi ai giudici ordinari, i quali non potranno discutere le questioni gia' risolte in via amministrativa.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a tutte le opere di carattere pubblico che si eseguono entro l'alveo o contro le sponde di un corso d'acqua.

((5))

AGGIORNAMENTO(5)

La L. 10 ottobre 1962, n. 1484 ha disposto (con l'art. 5, comma 1, lettera a)) che "Sono trasferite al Magistrato per il Po, nell'ambito della sua competenza territoriale, le attribuzioni: a) che rimangono tuttora affidate ai prefetti dagli articoli 2, 57 a 59, 93 a 96 e 101 del testo unico sulle opere idrauliche, approvato con il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523".

Sezione I.

Classificazione delle opere intorno alle acque pubbliche.

Art. 3.

(Art. 92 legge 30 marzo 1893, n. 173).

((Secondo gli interessi ai quali provvedono le opere intorno alle acque pubbliche, escluse quelle aventi per unico oggetto la navigazione e quelle comprese nei bacini montani sono distinte in cinque categorie)).

Sezione II.

Opere idrauliche della prima categoria.

Art. 4.

(Art. 93 legge 20 marzo 1865, allegato F).

((Appartengono alla prima categoria le opere che hanno per unico oggetto la conservazione dell'alveo dei fiumi di confine.

Esse si eseguono e si mantengono a cura ed a spese dello Stato)).

Lo Stato sostiene pure le spese necessarie per i canali artificiali navigabili patrimoniali, quando altrimenti non dispongano speciali convenzioni.

Sezione III.

Opere idrauliche della seconda categoria.

Art. 5.

(Art. 94 legge 30 marzo 1893, n. 173 e penultimo Capoverso articolo 174 legge 20 marzo 1865, allegato F).

((Appartengono alla seconda categoria:

a) le opere lungo i fiumi arginati e loro confluenti parimente arginati dal punto in cui le acque cominciano a correre dentro argini o difese continue; e quando tali opere provvedono ad un grande interesse di una provincia.

b) le nuove inalveazioni, rettificazioni ed opere annesse, che si fanno al fine di regolare i medesimi fiumi.

Esse si eseguono e si mantengono a cura dello Stato, salvo il riparto delle relative spese a norma dell'articolo seguente.

Nessuna opera potrà essere dichiarata di questa categoria se non per legge)).

Art. 6.

(Art. 95 legge 20 marzo 1865, allegato F).

Le spese per le opere indicate nell'articolo precedente vanno ripartite, detratta la rendita netta patrimoniale dei Consorzi, per una meta' a carico dello Stato, l'altra meta' per un quarto a carico della provincia o delle provincie interessate, e pel restante a carico degli altri interessati.

((Esse spese sono obbligatorie, e nel loro riparto si includono le spese di manutenzione, quelle di sorveglianza dei lavori, e quelle di guardia delle arginature)).

Sezione IV.

Opere idrauliche della terza categoria).

Art. 7.

(Art. 1 legge 7 luglio 1902, n. 304.

Appartengono alla terza categoria le opere da costruirsi ai corsi d'acqua non comprese fra quelle di prima e seconda categoria e che, insieme alla sistemazione di detti corsi, abbiano uno dei seguenti scopi:

- a) difendere ferrovie, strade ed altre opere di grande interesse pubblico, nonche' beni demaniali dello Stato, delle provincie e dei comuni;
- b) migliorare il regime di un corso d'acqua che abbia opere classificate in 1^a o 2^a categoria;
- c) impedire inondazioni, straripamenti, corrosioni, invasioni di ghiaie od altro materiale di alluvione, che possano recare danno all'igiene o all'agricoltura.

((Alla classificazione di opere nella terza categoria si provvede mediante decreto del Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici)).

Sulla domanda e proposta di classificazione saranno sentiti i consigli dei comuni e delle provincie interessate, i quali dovranno emettere il loro parere, non oltre i due mesi dalla richiesta. Scaduti i detti due mesi si intendera' che i comuni e le provincie siano favorevoli senza riserva alla chiesta classificazione.

Art. 8.

(Art. 2 legge 7 luglio 1902, n. 304).

((Le opere di cui al precedente articolo, sono eseguite a cura dello Stato entro i limiti delle somme autorizzate per legge

Le spese occorrenti vanno ripartite:

- a) nella misura del 50 per cento a carico dello Stato;**
- b) nella misura del 10 per cento a carico della provincia o delle provincie interessate;**
- c) nella misura del 10 per cento a carico del comune o dei comuni interessati;**
- d) nella misura del 30 per cento a carico del consorzio degli interessati.**

Le spese di cui alle lettere b), c), e d) sono rispettivamente obbligatorie per le provincie, i comuni ed i proprietari e possessori interessati.»

La manutenzione successiva e' a cura del consorzio degli interessati e ad esclusivo suo carico sono le spese relative, salvo il disposto dell'articolo 44, secondo comma)).

Sezione V.

Opere idrauliche della 4ª categoria.

Art. 9.

(Art. 97 e 98 legge 30 marzo 1893, n. 173).

((Appartengono alla 4ª categoria le opere non comprese nelle precedenti e concernenti la sistemazione dell'alveo ed il contenimento delle acque:

a) dei fiumi e torrenti;

b) dei grandi colatori ed importanti corsi d'acqua.

Esse si eseguono e si mantengono dal consorzio degli interessati;

Le spese concernenti le opere di 4ª categoria possono essere dichiarate obbligatorie con decreto ministeriale su domanda di tutti o di parte dei proprietari o possessori interessati quando ad esclusivo giudizio della Amministrazione si tratti di prevenire danni gravi ed estesi.

Contro tale decreto e' ammesso il ricorso alla 5ª sezione del Consiglio di Stato a termini dell'articolo 23 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato approvato con R. decreto 17 agosto 1907, n. 638.

In detta spesa si debbono comprendere non solo i lavori e gli imprevisti, ma anche quanto concerne la compilazione del progetto e la direzione e sorveglianza del lavoro.

Le provincie nel cui territorio ricade il perimetro consorziale dovranno concorrere nella misura non inferiore ad un sesto della spesa, quando si tratti di nuove opere straordinarie e la spesa sia stata dichiarata obbligatoria in relazione al precedente terzo comma.

In eguale misura dovranno concorrere i comuni.

Lo Stato potra' concorrere nella spesa per la costruzione di queste opere, quando, pur tenuto conto dei contributi provinciali e comunali il consorzio sia ancora impotente a sopperire alla spesa.

In questo caso la misura del concorso governativo non potra' superare il terzo della spesa complessiva)).

Sezione VI.

Opere idrauliche di 5ª categoria.

Art. 10.

(Prima parte art. 99 legge 30 marzo 1893, n. 173).

((Appartengono alla 5ª categoria le opere che provvedono specialmente alla difesa dell'abitato di citta', di villaggi e di borgate contro le corrosioni di un corso d'acqua e contro le frane.

Esse si eseguono e si mantengono a cura del comune, col concorso nella spesa in ragione del rispettivo vantaggio da parte dei proprietari e possessori interessati secondo un ruolo di riparto da approvarsi e rendersi esecutivo dal prefetto e da porsi in riscossione con i privilegi fiscali.

Sono applicabili alle opere di 5ª categoria le disposizioni di cui all'articolo 9 concernenti la dichiarazione di obbligatorietà con decreto ministeriale, i relativi ricorsi la valutazione delle spese)).

Art. 11.

(Art. 19 legge 7 luglio 1902, n. 304).

((Lo Stato, indipendentemente dal concorso della provincia, potra' accordare ai comuni un sussidio in misura non maggiore di un terzo della spesa quando questa sia sproporzionata alle forze riunite del

comune e dei proprietari e possessori interessati, salva la disposizione dell'articolo 4 della legge 30 giugno 1904, n. 293)).

Art. 12.

(Art. 101 legge 30 marzo 1893, n. 173).

I lavori ai fiumi e torrenti che avessero per unico oggetto la conservazione di un ponte o di una strada pubblica, ordinaria o ferrata, si eseguono e si mantengono a spese esclusive di quella Amministrazione a cui spetta la conservazione del ponte o della strada.

((Se essi gioveranno anche ai terreni ed altri beni pubblici e privati, i proprietari e possidenti potranno essere chiamati a concordare in ragione dell'utile che ne risentiranno.

Sono ad esclusivo carico dei proprietari e possessori frontisti la costruzione delle opere di sola difesa dei loro beni contro i corsi d'acqua di qualsiasi natura non compresi nelle categorie precedenti. Essi possono pero' chiedere di essere costituiti in consorzio amministrativo col procedimento di cui all'articolo 21, chiamando a concorrere gli eventuali proprietari, che dall'opera risentono beneficio)).

Per la manutenzione di queste opere e per la sistemazione dell'alveo dei minori corsi d'acqua, distinti dai fiumi e torrenti con la denominazione di fossati, rivi e colatori pubblici, si stabiliscono consorzi in conformita' del disposto del Capo II, quando concorra l'assenso degli'interessati secondo l'art. 21.

Testo unico-art. 13

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 2 GENNAIO 1910, N. 9))

Capo II.

Disposizioni generiche per le opere di ogni categoria.

Art. 14.

(Art. 102 legge 30 marzo 1893, n. 173 e art. 20 legge 7 luglio 1902, n. 304).

((Il Ministero dei lavori pubblici fa eseguire le opere delle tre prime categorie: per le altre e' riservata alla autorita' governativa la approvazione dei progetti e l'alta sorveglianza sulla loro esecuzione entro i limiti stabiliti dalla presente legge.

Questa disposizione va applicata anche alle opere di 3ª categoria qualora i progetti siano stati compilati dalle provincie, dai comuni o dai consorzi all'uopo costituitisi.

L'approvazione dei progetti per le opere di cui alla presente legge da parte della autorita' competente ha, per tutti gli effetti di legge, valore di dichiarazione di pubblica utilita')).

Art. 15.

(Ultimo Capoverso, art. 103, legge 30 marzo 1893, n. 173).

((Il Ministero dei lavori pubblici potra' consentire che gli ufficiali del genio civile siano incaricati, nell'interesse del consorzio costituito o costituendo, o del comune interessato, di redigere i progetti per le opere idrauliche delle due ultime categorie, od anche dirigerne i lavori)).

Art. 16.

(Art. 21 legge 7 luglio 1902, n. 304).

Nella legge di approvazione del bilancio di previsione della spesa del Ministero dei Lavori Pubblici si determinera' il fondo da stanziarsi annualmente a titolo di concorsi e sussidi dello Stato per effetto del presente testo unico.

L'esecuzione delle varie opere verra' autorizzata con decreto Ministeriale in relazione alla disponibilita' di detto fondo.

Art. 17.

(Art. 104 legge 20 marzo 1865, allegato F).

Sono mantenute, per tutto cio' che non riguarda le spese poste a carico dello Stato e della provincia dal presente testo unico, le convenzioni e le legittime consuetudini vigenti, che in qualche localita' disponessero diversamente da

quanto e' prescritto negli articoli precedenti.

Quando tali convenzioni o consuetudini fossero litigiose od incerte, o pel cambiamento delle circostanze fossero rese impraticabili od ingiuste, vengono le medesime rettificcate e ridotte conformi alle prescrizioni della presente legge, salvi i diritti agli eventuali indennizzi da esercitarsi innanzi ai tribunali competenti.

Sezione I.

Costituzione dei Consorzi.

Art. 18.

(Art. 105 legge 30 marzo 1893, n. 173).

((A formare i consorzi di cui alla presente legge concorrono, in proporzione del rispettivo vantaggio, i proprietari e possessori (siano essi corpi morali o privati) di tutti i beni immobili di qualunque specie anche se esenti da imposta fondiaria, i quali risentano utile diretto od indiretto, presente o futuro.

Lo Stato, le provincie ed i comuni sono compresi nel consorzio per i loro beni patrimoniali e demaniali e concorrono a sopportare il contingente spettante ai beni privati, indipendentemente dal contributo cui fossero obbligati in proporzione del rispettivo interesse generale.

Le quote che le provincie ed i comuni sono chiamati a dare nell'interesse generale sono ripartite fra loro in ragione della superficie dei terreni compresi nel perimetro e posti nei rispettivi territori.

La determinazione del contributo dei singoli proprietari e possessori interessati e' fatta provvisoriamente in ragione dell'imposta principale sui terreni e fabbricati eccettuati i consorzi di cui al 3° comma dell'articolo 12.

Per la determinazione definitiva i beni sono distinti in piu' classi a ciascuna delle quali e' assegnata, secondo il rispettivo grado di interesse, una quota del contributo consorziale. Compiuta la classificazione, e' fatto il ragguglio fra tutti gli interessati, ripartendosi la quota assegnata a ciascuna classe fra gli iscritti nella medesima, in ragione sempre dell'imposta principale sui terreni e fabbricati.

I terreni e fabbricati esenti da imposta fondiaria si considereranno, per gli effetti, del riparto, come se la pagassero nella misura stessa in cui ne sono gravati rispettivamente i terreni circostanti ed i fabbricati piu' vicini assimilabili)).

Testo unico-art. 19

((ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 13 LUGLIO 1911, N. 774))

Art. 20.

(Art. 107 legge 20 marzo 1865, allegato F).

I comuni possono essere chiamati a far parte dei consorzi per argini e ripari sui fiumi e torrenti, quando tali opere giovino alla difesa dei loro abitati, quando si tratti di impedire i disalveamenti, e finalmente quando i lavori possono coadiuvare alla conservazione del valore imponibile del rispettivo territorio.

Art. 21.

(Art. 108 legge 20 marzo 1865, allegato F).

Ove non esista Consorzio per la costruzione o conservazione dei ripari ed argini, ne potra' a cura degl'interessati essere promossa la costituzione, presentando al sindaco, ove si tratti di opera di un interesse concernente il solo territorio comunale, ed al prefetto in ogni altro caso, gli elementi sufficienti per riconoscere le necessita' delle opere, la loro natura e la spesa presuntiva, non meno che l'elenco dei proprietari, i quali possono venir chiamati a concorso.

Il sindaco o rispettivamente il prefetto fa pubblicare la domanda nel comune o comuni in cui sono posti i beni che si vorrebbero soggetti a concorso, e decreta la convocazione di tutti gl'interessati dopo un congruo termine, non minore di quindici giorni dalla pubblicazione anzi accennata.

In seguito al voto espresso dagl'interessati comparsi, il Consiglio comunale o rispettivamente il Consiglio provinciale delibera sulla costituzione del proposto consorzio, statuendo sulle questioni e dissidenze che fossero insorte.

Questa deliberazione per divenire esecutiva deve essere omologata dal prefetto.

((Del provvedimento prefettizio sara' data notizia mediante avviso all'albo pretorio del comune o dei comuni interessati)).

Art. 22.

(Art. 109 legge 20 marzo 1865, allegato F).

Nel caso di opposizione da parte degli interessati o di negata omologazione, e' aperto l'adito al ricorso, se trattasi di consorzio d'interesse comunale, alla Giunta provinciale amministrativa, e, se trattasi di altro consorzio, al Ministero, che decidera' sentito il Consiglio dei Lavori Pubblici ed il Consiglio di Stato.

((Il termine perentorio pel ricorso e' di trenta giorni dalla data dell'avviso di cui al precedente articolo)).

Art. 23.

(Art. 110 legge 20 marzo 1865, allegato F).

Quando gl'interessi di un Consorzio si estendano a territori di diverse provincie, la costituzione di esso e' riservata al Ministero, sentiti i rispettivi Consigli provinciali.

Potra' essere istituito per legge un Consorzio generale di piu' provincie e di piu' Consorzi speciali che hanno intesesse in un determinato fiume o sistema idraulico per provvedere a grandi opere di difesa, rettificazione, inalveamento, ed alla loro manutenzione.

Sezione II.

Organizzazione dei Consorzi.

Art. 24.

(Art. 111 legge 20 marzo 1865, allegato F).

Ordinato e reso obbligatorio il Consorzio, l'assemblea generale degli interessati procede alla nomina di una Deputazione o Consiglio d'amministrazione ed alla formazione di uno speciale statuto o regolamento, e delibera sul modo di eseguire le opere e sui relativi progetti tecnici.

Art. 25.

(Art. 112 legge 20 marzo 1865, allegato F).

L'assemblea generale potra' demandare le sue attribuzioni ad un Consiglio di delegati eletti a maggioranza relativa di voti.

Art. 26.

(Art. 114 legge 30 marzo 1893, n. 173).

Un Consorzio istituito per l'eseguimento di un'opera s'intende continuativo per la sua perpetua conservazione, salvo che la sopravvenienza di qualche variazione nel corso del fiume, torrente o canale, consenta di abbandonare la detta opera; od una variazione di circostanze obblighi ad ampliare, restringere o comunque modificare il Consorzio stesso.

La cessazione o le modificazioni essenziali del Consorzio debbono essere deliberate ed approvate nei modi stabiliti per la costituzione di un nuovo Consorzio.

((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 13 LUGLIO 1911, N. 774)).

Art. 27.

(Art. 115 legge 20 marzo 1865, allegato F).

Trattandosi di opere per le quali possono essere chiamati a contribuire lo Stato o le provincie, il Consorzio formatosi regolarmente fa istanza in assemblea generale per ottenere il concorso sovraccennato.

Le relative deliberazioni sono comunicate al Consiglio provinciale ed al Ministero dei Lavori Pubblici per la loro adesione al chiesto concorso.

Qualora il Ministero predetto od il Consiglio provinciale si rifiutino al concorso, il Consorzio potrà reclamare al Re, il quale decide sull'avviso del Consiglio di Stato, e sentito il Consiglio superiore dei Lavori pubblici.

Nei casi in cui è assentito il concorso, il Governo e la provincia saranno rappresentati nelle assemblee generali e nei Consigli di amministrazione del Consorzio, e le deliberazioni che importino spesa non saranno valide senza l'approvazione rispettivamente del prefetto e della Deputazione provinciale.

Art. 28.

(Art. 117 legge 20 marzo 1865, allegato F).

Gli statuti e regolamenti dei Consorzi saranno approvati, omologati e fatti soggetto di ricorso, secondo le norme sancite dagli articoli 21 e 22 per la costituzione dei Consorzi stessi.

Art. 29.

(Art. 118 legge 20 marzo 1865, allegato F).

I bilanci dei consorzi sono deliberati dalle assemblee generali o dal Consiglio dei delegati nel caso previsto dall'art. 25, coll'approvazione o del prefetto o della Deputazione provinciale, quando o lo Stato o la provincia concorrano nelle spese.

Le altre deliberazioni delle assemblee generali e del Consiglio d'amministrazione sono soggette alle prescrizioni di legge sulle deliberazioni dei Consigli e Giunte comunali, in quanto dagli speciali statuti e regolamenti non si provveda altrimenti.

Art. 30.

(Art. 119 legge 20 marzo 1865, allegato F).

((Il riparto dei contributi consorziali, in base alle disposizioni dell'articolo 18, sarà determinato dal consorzio, ed, in caso di contestazione, stabilito dalla Giunta provinciale amministrativa.

L'esazione delle quote di contributo per i consorzi obbligatori si farà colle norme e coi privilegi dell'imposta fondiaria)).

Art. 31.

(Prima parte art. 116 e ultima parte art. 175 legge 20 marzo 1865, allegato F).

I Consorzi esistenti sono conservati e tanto nella esecuzione quanto nella manutenzione delle opere continueranno a procedere con osservanza delle norme prescritte dalla loro istituzione.

((Il Governo promuoverà le istituzioni dei consorzi o la riforma di quelli esistenti, ove sia bisogno, per le spese relative alle opere della 2ª, 3ª, 4ª e 5ª categoria)).

Capo III.

Sezione I.

Disposizioni speciali per le opere idrauliche di 2ª categoria.

Art. 32.

(Art. 1 legge 3 luglio 1875, n. 2600).

Il contributo annuo, che secondo l'art. 6 le provincie e gli altri interessati debbono pagare in parti uguali allo Stato, per le opere idrauliche di 2ª categoria, sarà stabilito per la durata di ogni decennio nella metà della media delle spese occorse nel decennio precedente per le opere medesime.

Esso sarà determinato con decreto Reale, sentiti i Consigli provinciali e previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato.

Il contributo massimo competente annualmente a ciascuna provincia non dovrà mai superare il ventesimo della sua imposta principale, terreni e fabbricati.

Similmente le quote annuali che dovranno pagare i singoli Consorzi degli interessati non dovranno mai superare i cinque centesimi della rispettiva imposta principale, terreni e fabbricati.

Tutte le eccedenze ricadranno a carico dello Stato.

Le rendite patrimoniali dei Consorzi stabilmente costituite continueranno ad andare in diminuzione del carico complessivo, a sensi dell'art. 6. Le rendite nuove o nuovamente reperibili andranno a tutto favore dei Consorzi.

Qualunque diminuzione si verificasse sopra le dette rendite e patrimoni per fatto dell'Amministrazione pubblica nell'esecuzione dei lavori non dara' luogo ad alcuna indennita'.

((3))

AGGIORNAMENTO(3)

Il Regio Decreto 19 novembre 1921, n. 1688 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "A parziale modificazione degli articoli 32 e 33 del testo unico di legge 25 luglio 1904, n. 523 e 41 e 45 dello stesso testo unico questi ultimi modificati dalla legge 13 luglio 1911, n. 774 i contributi dovuti allo Stato degli Enti interessati nelle opere idrauliche e di 2ª e 3ª categoria sono liquidati nel biennio dall'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile della Provincia nella quale si eseguano i lavori".

Art. 33.

(Art. 2 legge 3 luglio 1875, n. 2600).

Le provincie ed i Consorzi interessati alle spese, di cui nel precedente articolo, dovranno versare le quote rispettive nelle Casse erariali nei modi e termini della imposta fondiaria.

Non esistendo Consorzi e finche' non siano organizzati a forma di legge, il Governo ha facolta' di provvedere all'esazione della quota spettante alla massa degl'interessati, ripartendola in ragione dell'imposta diretta sui beni compresi nei perimetri stabiliti, a termini dell'art. 175 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F.

Tutti i prodotti degli argini e delle golene che fanno parte della rendita patrimoniale dei Consorzi, come nell'articolo precedente, saranno concessi preferibilmente in affitto ai proprietari frontisti, rispettando tutti i diritti legalmente acquisiti dai frontisti stessi o dai terzi.

((3))

AGGIORNAMENTO(3)

Il Regio Decreto 19 novembre 1921, n. 1688 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "A parziale modificazione degli articoli 32 e 33 del testo unico di legge 25 luglio 1904, n. 523 e 41 e 45 dello stesso testo unico questi ultimi modificati dalla legge 13 luglio 1911, n. 774 i contributi dovuti allo Stato degli Enti interessati nelle opere idrauliche e di 2ª e 3ª categoria sono liquidati nel biennio dall'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile della Provincia nella quale si eseguano i lavori".

Art. 34.

(Art. 3 legge 3 luglio 1875, n. 2600).

Le disposizioni dell'art. 32 saranno applicate a commisurare i contributi in tutte le spese per le opere idrauliche di seconda categoria eseguite dopo l'attivazione della legge 20 marzo 1865, allegato F.

Art. 35.

(Art. 113 legge 20 marzo 1865, allegato F).

I Consorzi istituiti unicamente per concorrere nelle spese delle opere della seconda categoria hanno l'esclusiva amministrazione delle rispettive rendite di qualunque natura, e debbono essere consultati previamente, quando vogliasi procedere ad opere nuove straordinarie.

Nelle rendite e doti dei Cosorzi sono compresi i prodotti degli argini e golene.

Alle rappresentanze di tali Consorzi spetta pure il provvedere pel riparto delle imposizioni, per la loro esazione e pel versamento nelle casse dello Stato.

Sezione II.

Disposizioni speciali per le opere idrauliche di terza categoria.

Testo unico-art. 36

((ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 13 LUGLIO 1911, N. 774))

Testo unico-art. 37

((ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 13 LUGLIO 1911, N. 774))

Art. 38.

(Art. 5 legge 7 luglio 1902, n. 304).

((Il decreto reale di classificazione di opere nella 3ª categoria, rende obbligatoria la costituzione del consorzio degli interessati agli affetti dell'articolo 44.**Emanato il decreto reale di cui sopra, il prefetto della provincia nel territorio della quale debbono eseguirsi le opere o quello della provincia maggiormente interessata per ragione di superficie, provvede, per mezzo dell'ufficio del genio civile, alla compilazione dell'elenco generale degli interessati che debbono far parte del consorzio.****Tale elenco, insieme ad una copia del decreto reale di classificazione, sarà affisso all'albo pretorio del comune o dei comuni interessati per il periodo di 15 giorni, trascorsi i quali, saranno convocati gli interessati stessi in assemblea generale per la nomina del presidente del consorzio e di una commissione amministrativa. Questa commissione compilerà lo statuto consorziale ed esaminerà i reclami presentati nel periodo suddetto.****Lo schema di statuto e le proposte sulla risoluzione dei reclami saranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea generale, la cui deliberazione per divenire esecutiva deve essere omologata dal prefetto. Dalla data di tale omologazione il consorzio si intende costituito per ogni effetto di legge)).**

Art. 39.

(Art. 6 legge 7 luglio 1902, n. 304).

((Della accordata o negata omologazione sarà data notizia dal prefetto mediante avviso affisso all'albo pretorio del comune o dei comuni interessati ed inserito nel foglio degli annunci legali della provincia, con la dichiarazione che entro il termine di 30 giorni dalla data dell'affissione ed inserzione, qualunque interessato potrà presentare ricorso al ministro dei lavori pubblici, il quale deciderà definitivamente, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato)).

Testo unico-art. 40

((ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 13 LUGLIO 1911, N. 774))

Art. 41.

(Art. 8 legge 7 luglio 1902, n. 304).

Col decreto di approvazione dei progetti esecutivi riguardanti le opere di 3ª categoria sarà provvisoriamente determinato l'ammontare della quota di spesa a carico delle provincie, dei comuni e del consorzio degli interessati; nel medesimo decreto sarà pure stabilito il perimetro del consorzio, l'eventuale sua suddivisione in zone o comprensori, sentito il parere della Commissione centrale idraulico-forestale e delle bonifiche.

Alle provincie ed ai comuni che ne facciano domanda il ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello del tesoro, potrà, sentito il Consiglio di Stato, consentire che il loro contributo sia pagato in un numero di rate annuali non maggiore di 20 e ciò in relazione alle loro condizioni finanziarie.

In tal caso essi enti dovranno rilasciare tante delegazioni annuali su sovrimposte ed altri cespiti diretti, quante rappresentano il contributo annuo rispettivo.

((3))-----
AGGIORNAMENTO(3)

Il Regio Decreto 19 novembre 1921, n. 1688 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "A parziale modificazione degli articoli 32 e 33 del testo unico di legge 25 luglio 1904, n. 523 e 41 e 45 dello stesso testo unico questi ultimi modificati dalla legge 13 luglio 1911, n. 774 i contributi dovuti allo Stato degli Enti interessati nelle opere idrauliche e di 2ª e 3ª categoria sono liquidati nel biennio dall'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile della Provincia nella quale si eseguano i lavori".

Testo unico-art. 42

((ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 13 LUGLIO 1911, N. 774))

Testo unico-art. 43

((ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 13 LUGLIO 1911, N. 774))

Art. 44.

(Art. 10 legge 7 luglio 1902, n. 304).

((Compiute le opere per ciascun tronco o zona, sia dallo Stato, sia dai concessionari, ne sarà fatta consegna al consorzio degli interessati, il quale funzionerà come consorzio obbligatorio per la ordinaria manutenzione delle opere stesse a norma dell'art. 8.

Il consorzio ha pure l'obbligo di provvedere alle riparazioni straordinarie che si rendessero necessarie previa l'approvazione del progetto da parte del Ministero dei lavori pubblici e salvo, per le relative spese, il contributo dello Stato, della provincia e dei comuni interessati nella stessa misura con cui furono ripartite quelle per la originaria costruzione delle opere)).

Art. 45.

(Art. 11 legge 7 luglio 1902, n. 304).

Sono applicabili alle opere idrauliche di 3ª categoria le disposizioni degli articoli 32, 33 e 35.

((3))

AGGIORNAMENTO(3)

Il Regio Decreto 19 novembre 1921, n. 1688 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "A parziale modificazione degli articoli 32 e 33 del testo unico di legge 25 luglio 1904, n. 523 e 41 e 45 dello stesso testo unico questi ultimi modificati dalla legge 13 luglio 1911, n. 774 i contributi dovuti allo Stato degli Enti interessati nelle opere idrauliche e di 2ª e 3ª categoria sono liquidati nel biennio dall'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile della Provincia nella quale si eseguano i lavori".

Art. 46.

(Art. 12 legge 7 luglio 1902, n. 304).

I contributi dei proprietari, tanto per la esecuzione dell'opera quanto per la sua manutenzione e conservazione, costituiscono oneri reali gravanti i fondi, e sono da esigersi con le forme ed i privilegi dell'imposta fondiaria.

Art. 47.

(Art. 13 legge 7 luglio 1902, n. 304).

Qualora entro sei mesi dalla data del decreto Reale di classificazione, il Consorzio non si costituisca, desso potrà essere costituito d'ufficio, merco' l'opera di un Commissario Regio, il quale eserciterà anche le attribuzioni della Commissione amministrativa con le norme di cui agli articoli 38 e 39.

Art. 48.

(Art. 14 legge 7 luglio 1902, n. 304).

Ogni qualvolta un Consorzio, sia coi ritardi nell'esecuzione dei lavori, sia coll'inosservanza delle norme stabilite dal presente testo unico e dal proprio statuto, comprometta il fine pel quale fu costituito, il Governo, sentito il Consiglio di Stato, può per decreto Reale scioglierne l'amministrazione ed assumere d'ufficio l'esecuzione delle opere.

Dopo un anno dalla data del decreto Reale che ha sciolto l'Amministrazione del Consorzio, i proprietari interessati potranno chiedere la riconvocazione dell'assemblea generale per ricostituire l'amministrazione consorziale.

Verificandosi in seguito un nuovo scioglimento dell'amministrazione consorziale, i proprietari interessati non potranno chiederne la ricostituzione se non dopo un triennio dalla data dell'ultimo decreto Reale.

Testo unico-art. 49

((ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 13 LUGLIO 1911, N. 774))

Testo unico-art. 50

((ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 13 LUGLIO 1911, N. 774))

Testo unico-art. 51

((ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 13 LUGLIO 1911, N. 774))

Testo unico-art. 52

((ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 13 LUGLIO 1911, N. 774))

Art. 53.

(Art. 22 legge 7 luglio 1902, n. 304 e art. 10 legge 30 giugno 1904, n. 293).

((Alla provincia ed alle provincie interessate, quando di accordo ne facciano domanda, il ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello del tesoro potra', sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato, concedere la facolta' di eseguire direttamente le opere di 2ª e 3ª categoria, fermi restando i contributi di cui agli articoli 8 e 9.

Eguale concessione potra' essere data al comune od ai comuni interessati nonche' al consorzio degli interessati su domanda deliberata dall'assemblea.

Lo Stato paghera' la sua quota parte di spesa in relazione al progresso dei lavori ed in base a certificati di nulla osta da rilasciarsi dall'ufficio del genio civile, cui e' affidata la vigilanza delle opere.

Al costo effettivo delle opere che, comprese le spese impreviste, risulta dal progetto approvato, sara' aggiunto nei certificati del genio civile il 12 per cento in favore del concessionario.

Qualora i concessionari intendessero anticipare i lavori e le spese rispetto ai pagamenti dello Stato commisurati agli stanziamenti di bilancio, avranno diritto all'interesse del 4 per cento annuo dalla data del certificato di nulla osta del genio civile a quella dell'emissione del decreto di rimborso)).

Art. 54.

(Art. 23 legge 7 luglio 1902, n. 304).

((La Cassa dei depositi e prestiti, le Casse di risparmio e gli Istituti che esercitano nel Regno il credito fondiario potranno concedere mutui ai consorzi, ai comuni ed alle provincie per provvedere alle spese per opere idrauliche contemplate dalla presente legge, purché prestino garanzie identiche a quelle stabilite per i consorzi di bonificazione e di irrigazione)).

Art. 55.

(Art. 24 legge 7 luglio 1902, n. 304).

Gli uffici del Catasto debbono fornire tutte le notizie e gli elementi da essi posseduti che siano necessari per la formazione e conservazione degli elenchi delle proprieta' interessate e dei registri catastali dei Consorzi, e per la compilazione dei ruoli delle contribuzioni, mediante il solo rimborso delle spese effettive per tale scopo incontrate.

Testo unico-art. 56

((ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 13 LUGLIO 1911, N. 774))

Capo IV.

Degli argini ed altre opere che riguardano il regime delle acque pubbliche.

Art. 57.

(Art. 120 legge 30 marzo 1893, n. 173).

I progetti per modificazione di argini e per costruzione e modificazione di altre opere di qualsiasi genere, che possono direttamente o indirettamente influire sul regime dei corsi d'acqua, quantunque d'interesse puramente consorziale o privato, non potranno eseguirsi senza la previa omologazione del prefetto.

I progetti saranno sottoposti all'approvazione del Ministero dei Lavori Pubblici, quando si tratti di opera che interessi notevolmente il regime del corso d'acqua; quando si tratti di costruire nuovi argini; e infine quando concorrano nella spesa lo Stato o le provincie.

((6))

AGGIORNAMENTO(3)

La L. 10 ottobre 1962, n. 1484 ha disposto (con l'art. 5, comma 1, lettera a)) che "Sono trasferite al Magistrato per il Po, nell'ambito della sua competenza territoriale, le attribuzioni: a) che rimangono tuttora affidate ai prefetti dagli articoli 2, 57 a 59, 93 a 96 e 101 del testo unico sulle opere idrauliche, approvato con il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523".

Art. 58.

(Art. 121 legge 20 marzo 1865, allegato F).

Sono eccettuati i provvedimenti temporanei di urgenza, per i quali si procedera' in conformita' di speciali disposizioni regolamentari a questi casi relative.

Sono eccettuate altresì le opera eseguite dai privati per semplice difesa aderente alle sponde dei loro beni, che non alterino in alcun modo il regime dell'alveo.

Le questioni tecniche che insorgessero circa la esecuzione di queste opere saranno decise in via amministrativa dal prefetto con riserva alle parti, che si credessero lese dalla esecuzione di tali opere, di ricorrere ai tribunali ordinari per esperire le loro ragioni.

((6))

AGGIORNAMENTO(6)

La L. 10 ottobre 1962, n. 1484 ha disposto (con l'art. 5, comma 1, lettera a)) che "Sono trasferite al Magistrato per il Po, nell'ambito della sua competenza territoriale, le attribuzioni: a) che rimangono tuttora affidate ai prefetti dagli articoli 2, 57 a 59, 93 a 96 e 101 del testo unico sulle opere idrauliche, approvato con il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523".

Art. 59.

(Art. 122 legge 30 marzo 1893, n. 173).

Trattandosi di argini pubblici, i quali possono rendersi praticabili per istrade pubbliche e private, sulla domanda che venisse fatta dalle Amministrazioni o da particolari interessati, potra' loro concedersene l'uso sotto le condizioni che per la perfetta conservazione di essi argini saranno prescritte dal prefetto, e potra' richiedersi alle dette Amministrazioni o ai particolari un concorso nelle spese di ordinaria riparazione e manutenzione.

Allorche' le Amministrazioni o i privati si rifiutassero di assumere la manutenzione delle sommita' arginali ad uso strada, o non la eseguissero dopo averla assunta, i corrispondenti tratti d'argine verranno interclusi con proibizione del transito.

((6))

AGGIORNAMENTO(6)

La L. 10 ottobre 1962, n. 1484 ha disposto (con l'art. 5, comma 1, lettera a)) che "Sono trasferite al Magistrato per il Po, nell'ambito della sua competenza territoriale, le attribuzioni: a) che rimangono tuttora affidate ai prefetti dagli articoli 2, 57 a 59, 93 a 96 e 101 del testo unico sulle opere idrauliche, approvato con il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523".

Art. 60.

(Art. 123 legge 20 marzo 1865, allegato F).

Le rettilineazioni e nuove inalveazioni di fiumi e torrenti di cui all'art. 4 ed il chiudimento dei loro bracci, non possono in alcun caso eseguirsi senza che siano autorizzati per legge speciale o per decreto ministeriale, in esecuzione della legge del bilancio annuo; per i fiumi e torrenti, di cui agli articoli 7 e 9, l'autorizzazione sara' data con decreto reale, sentiti previamente gl'interessati.

Per decreto reale saranno permesse le nuove inalveazioni e rettificazioni di rivi e scolatori pubblici, quando occorra procedere alla espropriazione di proprieta' private, ferme le cautele e disposizioni stabilite nella legge di espropriazione per utilita' pubblica.

Art. 61.

(Art. 125 legge 20 marzo 1865, allegato F).

Il Governo del Re stabilisce le norme da osservarsi nella custodia degli argini dei fiumi o torrenti, e nell'eseguimento dei lavori, così di loro manutenzione, come di riparazione o nuova costruzione; e così pure stabilisce le norme per il

servizio della guardia, da praticarsi in tempo di piena, lungo le arginature, che sono mantenute a cura o col concorso dello Stato.

Art. 62.

(Art. 126 legge 30 marzo 1893, n. 173).

In caso di piena o di pericolo d'inondazione, di rotte di argini, di disalveamenti od altri simili disastri, chiunque, sull'invito dell'autorità governativa o comunale, è tenuto ad accorrere alla difesa, somministrando tutto quanto è necessario e di cui può disporre, salvo il diritto ad una giusta retribuzione contro coloro cui incombe la spesa, o di coloro a cui vantaggio torna la difesa.

In qualunque caso d'urgenza, i comuni interessati, e come tali designati o dai vigenti regolamenti o dall'autorità governativa provinciale, sono tenuti a fornire, salvo sempre l'anzidetto diritto, quel numero di operai, carri e bestie che verrà loro richiesto.

Dal momento che l'ufficio competente del Genio civile avrà stabilito servizio di guardia o di difesa sopra un corso d'acqua, nessuna autorità, corporazione o persona estranea al Ministero dei Lavori Pubblici potrà, senza essere chiamata o incaricata dal Genio civile, prendere ingerenza nel servizio, né eseguire o far eseguire lavori, né intralciare o render difficile in qualsiasi modo l'opera degli agenti governativi. Per l'ordine pubblico è sempre riservata l'azione all'autorità politica.

Capo V.

Scoli artificiali.

Art. 63.

(Art. 127 legge 20 marzo 1865, allegato F).

Se i terreni manchino di scolo naturale, i proprietari dei terreni sottostanti non possono opporsi che in questi si aprano i canali e si formino gli argini ed altre opere indispensabili per procurare a quelli un sufficiente scolo artificiale.

In tali casi, salvo sempre l'effetto delle convenzioni, dei possessi e delle servitù legittimamente acquistate, i proprietari dei terreni sovrastanti, insieme agli obblighi generali imposti dalla legge per l'acquisto della servitù coattiva di acquedotto, avranno specialmente quello di formare e mantenere perpetuamente a loro spese i canali di scolo, di difendere i fondi attraverso dei quali essi passano, e di risarcire i danni che possano in ogni tempo derivarne.

Queste disposizioni sono anche applicabili alle occupazioni dei terreni per apertura, costruzione e manutenzione dei canali di disseccamento, dei fossi, degli argini ed altre opere necessarie all'esecuzione dei lavori di bonifica dei terreni paludosi e vallivi, e per la innocuità di essi lavori, sia che i bonificamenti si facciano per asciugamento o per colmata.

Art. 64.

(Art. 128 legge 20 marzo 1865, allegato F).

I lavori di acque aventi per unico oggetto gli scoli o i bonificamenti e migliorie dei terreni, sono a carico esclusivo dei proprietari.

Art. 65.

(Art. 129 legge 20 marzo 1865, allegato F).

I possidenti interessati in tali lavori sono uniti in altrettanti comprensori quanti possono essere determinati dalla comunanza d'interessi e dalla divisione territoriale del Regno.

I fondi che godono del beneficio di uno scolo comune formano un solo comprensorio; se però l'estensione e le circostanze del canale così richiedano, lo scolo potrà essere diviso in più tronchi, ed ogni tronco avrà il suo comprensorio.

Art. 66.

(Art. 130 legge 20 marzo 1865, allegato F).

Ogni comprensorio costituirà un consorzio, la istituzione, modificazione ed amministrazione del quale sarà regolata dalle norme contenute in questo testo unico sulle opere lungo i fiumi e torrenti.

Art. 67.

(Art. 131 legge 20 marzo 1865, allegato F).

La proprieta' delle paludi, in quanto al suo esercizio, e' sottoposta a regole particolari, e per il loro bonificamento si provvede con legge speciale.

Capo VI.

Della navigazione e trasporto dei legnami a galla.

Art. 68.

(Art. 140 legge 20 marzo 1865, allegato F).

La navigazione e' l'oggetto principale a cui servono i laghi, i canali ed i fiumi navigabili. A questo primo fine sono subordinati tutti gli altri vantaggi che possono ottenersi dalle loro acque, e gli usi a cui possono queste applicarsi.

Art. 69.

(Art. 141 legge 20 marzo 1865, allegato F).

La navigazione nei laghi, fiumi e canali naturali e' libera.

Sui canali artificiali e' regolata dalle legittime consuetudini esistenti o da disposizioni di leggi e regolamenti speciali.
Testo unico-art. 70

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 2 GENNAIO 1910, N. 9))

Art. 71.

(Art. 143 legge 20 marzo 1865, allegato F).

Chiunque vuole eseguire nei fiumi e canali navigabili opere per lo stabilimento ed esercizio di molini ed opifici, o per derivazioni d'acque, non potra' ottenerne la permissione dal Governo, salvo nel caso che esse siano riconosciute di nessun pregiudizio alla navigazione, o che la liberta' e sicurezza di questa possa facilmente guarentirsi con opportune disposizioni e cautele, che saranno prescritte nell'atto di concessione.

Percio' nelle chiuse stabili, che servono alle derivazioni od al movimento degli opifici, dovra' lasciarsi aperta una bocca, o callone, pel paesaggio delle barche, le cui modalita' nei singoli casi saranno determinate dal Ministero dei Lavori Pubblici, il quale potra' anche in ogni tempo prescrivervi quelle variazioni di forma e di posizione che le mutazioni del corso delle acque rendessero necessarie o convenienti nell'interesse della navigazione.

Art. 72.

(Art. 144 legge 20 marzo 1865, allegato F)

I beni laterali ai fiumi navigabili sono soggetti alla servitu' della via alzaia, detta anche d'attraglio o di marciapiede.

Dove la larghezza di questa non e' determinata da regolamenti e consuetudini vigenti, s'intendera' stabilita a metri 5. Essa, insieme alla sponda fino al fiume, dovra' dai proprietari esser lasciata libera da ogni ingombro od ostacolo al passaggio d'uomini e di bestie da tiro.

Le opere dell'adattamento e della conservazione del piano stradale sono a carico dello Stato. Pero' i guasti provenienti dal fatto dei proprietari del terreno saranno riparati a loro spese.

In caso che per corrosione del fiume si debba trasportare la via alzaia, lo sgombrò del suolo dagli alberi e da ogni altro materiale sara' fatto a spese dello Stato, restando a disposizione del proprietario gli alberi ed i materiali medesimi:

Art. 73.

(Art. 145 legge 20 marzo 1865, allegato F).

Ogni qualvolta negli alvei dei fiumi navigabili vengano a manifestarsi ostacoli impediènti la libera e sicura navigazione, e dipendenti dal fatto dei privati, l'autorita' amministrativa provinciale, premesse le opportune verificazioni, da' le

disposizioni necessarie per garantire ed all'uopo ristabilire la compromessa liberta' e sicurezza, e nei casi d'urgenza provvede per l'esecuzione immediata a carico dei privati suddetti.

Art. 74.

(Art. 146 legge 20 marzo 1865, allegato F).

L'esercizio dei porti, o ponti natanti, o chiatte, o ponti di barche, qualunque sia il sistema di loro stabilimento sui fiumi navigabili, non dovra' recare incaglio o qualsivoglia pregiudizio alla navigazione, al quale effetto gli esercenti dovranno conformarsi alle consuetudini e regolamenti in vigore, nonche' alle prescrizioni ed ordini che nella specialita' dei casi potessero emanare dal prefetto.

Testo unico-art. 75

((ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 13 LUGLIO 1911, N. 774))

Testo unico-art. 76

((ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 13 LUGLIO 1911, N. 774))

Testo unico-art. 77

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 2 GENNAIO 1910, N. 9))

Art. 78.

(Art. 150 legge 20 marzo 1865, allegato F).

Le discipline per la navigazione dei laghi, fiumi e canali sono determinate dai regolamenti vigenti.

Le variazioni che tornasse utile di apportare ad essi, saranno fatte per decreto Reale, sentiti i consigli provinciali.

Art. 79.

(Art. 151 legge 20 marzo 1865, allegato F).

Nei fiumi, laghi e canali non potra' esercitarsi la navigazione coi piroscafi senza averne ottenuta la concessione dal Governo.

Art. 80.

(Art. 152 legge 20 marzo 1865, allegato F).

Il trasporto dei legnami a galla sulle acque dei fiumi, torrenti, rivi, canali e laghi, tanto in tronchi sciolti od annodati, quanto con zattere, non potra' farsi senza licenza speciale.

Questa licenza viene accordata dall'autorita' provinciale, sentite le Amministrazioni dei comuni sul territorio dei quali dovra' farsi il trasporto, e gli uffizi del Genio civile e della ispezione forestale.

Art. 81.

(Art. 153 legge 20 marzo 1865, allegato F).

Il trasporto dei legnami a tronchi sciolti sara' permesso solo la' dove si riconoschera' non essere esso praticabile con zattere, od in tronchi annodati in forma di zattera.

Art. 82.

(Art. 154 legge 20 marzo 1865, allegato F).

Dal punto in cui i fiumi o torrenti cominciano ad essere navigabili, i legnami debbono venire annodati e disposti in zattere.

Nelle forme, nelle dimensioni e nella condotta delle zattere si osserveranno i regolamenti stabiliti per la navigazione dei fiumi e canali.

Art. 83.

(Art. 155 legge 20 marzo 1865, allegato F).

Quando i legnami che si vorranno mettere a galla dovranno percorrere i territori di piu' provincie, il prefetto di quella in cui comincia la fluitazione dovra', prima di accordare il permesso, comunicare la relativa domanda ai prefetti delle altre provincie per le loro osservazioni.

Art. 84.

(Art. 156 legge 20 marzo 1865, allegato F).

I permessi di fluitazione non possono essere dati se prima i richiedenti non si saranno obbligati con atto formale, e mediante cauzione, a uniformarsi a tutte le condizioni imposte loro dal relativo decreto, ad osservare puntualmente le leggi ed i regolamenti gabellari, ovunque ne sia il caso, e finalmente a risarcire tutti i danni che il trasporto dei legnami, per una causa qualunque, e cosi anche, malgrado l'osservanza delle ordinate precauzioni, potesse recare tanto ai terreni quanto ai fabbricati, ai molini natanti, alle barche, alle chiuse, agli argini, ai ripari, ai ponti e ad altre opere di pubblica o privata pertinenza, con inondazioni, corrosioni, rotture, od in qualsivoglia altro modo.

Art. 85.

(Art. 157 legge 20 marzo 1865, allegato F).

Il Ministero dei Lavori Pubblici pronunzierà definitivamente tanto sulle opposizioni dei comuni, quanto sui ricorsi dei richiedenti ai quali fosse stata rifiutata la concessione.

Art. 86.

(Art. 158 legge 20 marzo 1865, allegato F).

I decreti di concessione saranno pubblicati in tutti i comuni, i territori dei quali dovranno essere percorsi dai legnami. Le autorità locali, gli uffici del Genio civile e gli agenti dell'Amministrazione forestale invigileranno sulla osservanza delle imposte condizioni.

Art. 87.

(Art. 159 legge 20 marzo 1865, allegato F).

Se varie domande venissero fatte ad un tempo per trasportare legnami a galla sopra lo stesso corso d'acqua, spetterà all'autorità amministrativa che concede il permesso lo stabilire quando dovranno eseguirsi le varie fluitazioni, e l'ordine nel quale dovranno eseguirsi, in modo che le necessarie operazioni possano regolarsi senza confusioni e senza pregiudizio dei concessionari.

Art. 88.

(Art. 160 legge 20 marzo 1865, allegato F).

Nelle fluitazioni a tronchi sciolti, i concessionari potranno imprimere su quelli un marchio speciale, per cui possano essere riconosciuti e all'uopo rivendicati a tutti gli effetti di ragione.

E' tuttora conservato l'uso della restituzione mediante compenso dove esso trovasi in vigore.

Art. 89.

(Art. 161 legge 20 marzo 1865, allegato F).

Qualunque proprietario o possessore di terreni, qualunque utente di acque correnti, qualunque esercente di molini, chiuse, porti o ponti natanti od altri edifizii, e' tenuto a lasciar sempre passare i legnami galleggianti dei quali fosse debitamente autorizzato il trasporto, non meno che le persone destinate a dirigerne od invigilarne la condotta, mediante il pagamento di quell'indennità che sarà convenuta col concessionario, e, in caso contrario, determinata dall'autorità competente.

Art. 90.

(Art. 162 legge 20 marzo 1865, allegato F).

I legnami nelle piene o per altra forza maggiore trasportati dalle acque nei fondi vicini, rimangono di proprieta' di chi li ha posti in regolare fluitazione, e saranno dal medesimo ripresi, mediante preventivo avviso al possessore del fondo, e corresponsione di quella indennita' cui esso avra' diritto a termini di equita' e giustizia.

Art. 91.

(Art. 163 legge 20 marzo 1865, allegato F).

Tutte le questioni relative ai diritti di proprieta', di possesso e di servitu', od a risarcimento di danni che fossero per sorgere in relazione alle precedenti disposizioni sui trasporti di legnami a galla, e non avessero potuto definirsi amichevolmente fra le parti, saranno demandate alle competenti autorita' giudiziarie, senza che per cio' possano essere sospesi o ritardati i detti trasporti, purché regolarmente autorizzati.

Art. 92.

(Art. 164 legge 20 marzo 1865, allegato F).

E' mantenuta la osservanza dei regolamenti speciali in vigore per l'esercizio delle fluitazioni di legnami sui fiumi, torrenti, laghi e canali dello Stato, finché non si provvede in conformita' dell'art. 78.

Capo VII.

Polizia delle acque pubbliche.

Art. 93.

(Art. 165 legge 20 marzo 1865, allegato F).

Nessuno puo' fare opere nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatori pubblici e canali di proprieta' demaniale, cioe' nello spazio compreso fra le sponde fisse dei medesimi, senza il permesso dell'autorita' amministrativa.

Formano parte degli alvei i rami o canali, o diversivi dei fiumi, torrenti, rivi e scolatori pubblici, ancorché in alcuni tempi dell'anno rimangano asciutti.

((6))

AGGIORNAMENTO(6)

La L. 10 ottobre 1962, n. 1484 ha disposto (con l'art. 5, comma 1, lettera a)) che "Sono trasferite al Magistrato per il Po, nell'ambito della sua competenza territoriale, le attribuzioni: a) che rimangono tuttora affidate ai prefetti dagli articoli 2, 57 a 59, 93 a 96 e 101 del testo unico sulle opere idrauliche, approvato con il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523".

Art. 94.

(Art. 166 legge 20 marzo 1865, allegato F).

Nel caso di alvei a sponde variabili od incerte, la linea, o le linee, fino alle quali dovra' intendersi estesa la proibizione di che nell'articolo precedente, saranno determinate, anche in caso di contestazione, dal prefetto, sentiti gl'interessati.

((6))

AGGIORNAMENTO(6)

La L. 10 ottobre 1962, n. 1484 ha disposto (con l'art. 5, comma 1, lettera a)) che "Sono trasferite al Magistrato per il Po, nell'ambito della sua competenza territoriale, le attribuzioni: a) che rimangono tuttora affidate ai prefetti dagli articoli 2, 57 a 59, 93 a 96 e 101 del testo unico sulle opere idrauliche, approvato con il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523".

Art. 95.

(Art. 167 legge 20 marzo 1865, allegato F).

Il diritto dei proprietari frontisti di munire le loro sponde, nei casi previsti dall'art. 58, e' subordinato alla condizione che le opere o le piantagioni non arrechino ne' alterazione al corso ordinario delle acque, ne' impedimento alla sua liberta', ne' danno alle proprieta' altrui, pubbliche o private, alla navigazione, alle derivazioni ed agli opifici legittimamente stabiliti, ed in generale ai diritti dei terzi.

L'accertamento di queste condizioni e' nelle attribuzioni del prefetto. (1)**((6))**

AGGIORNAMENTO(1)

La L. 2 gennaio 1910, n. 9 ha disposto (con l'art. 40, comma 1, lett. b)) che "le facolta' attribuite ai prefetti dagli articoli 95, 97 e 101 sono esercitate dal ministero dei lavori pubblici per i corsi d'acqua navigabili".

AGGIORNAMENTO(6)

La L. 10 ottobre 1962, n. 1484 ha disposto (con l'art. 5, comma 1, lettera a)) che "Sono trasferite al Magistrato per il Po, nell'ambito della sua competenza territoriale, le attribuzioni: a) che rimangono tuttora affidate ai prefetti dagli articoli 2, 57 a 59, 93 a 96 e 101 del testo unico sulle opere idrauliche, approvato con il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523".

Art. 96.

(Art. 168 legge 20 marzo 1865, allegato F).

Sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i seguenti:

a) La formazione di peschate, chiuse, petraie ed altre opere per l'esercizio della pesca con le quali si alterasse il corso naturale delle acque.

Sono eccettuate da questa disposizione le consuetudini per l'esercizio di legittime ed innocue concessioni della pesca, quando in esse si osservino le cautele od imposte negli atti delle dette concessioni, o gia' prescritte dall'autorita' competente, o che questa potesse trovare conveniente di prescrivere.

b) Le piantagioni che s'inoltrino dentro gli alvei dei fiumi, torrenti, rivi e canali, a costringerne la Sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque;

c) Lo sradicamento o l'abbruciamento dei ceppi degli alberi che sostengono le ripe dei fiumi e dei torrenti per una distanza orizzontale non minore di nove metri dalla linea a cui arrivano le acque ordinarie.

Per i rivi, canali e scolatori pubblici la stessa proibizione e' limitata ai piantamenti aderenti alle sponde.

d) La piantagione sulle alluvioni delle sponde dei fiumi e torrenti e loro isole a distanza dalla opposta sponda minore di quella nelle rispettive localita' stabilita, o determinata dal prefetto, sentite le Amministrazioni dei comuni interessati e l'Ufficio del Genio civile;

e) Le piantagioni di qualunque sorta di alberi ed arbusti sul piano e sulle scarpe degli argini, loro banche e sottobanche, lungo i fiumi, torrenti e canali navigabili;

f) Le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse localita', ed in mancanza di tali discipline a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi;

g) Qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso, a cui sono destinati gli argini e loro accessori come sopra, e manufatti attinenti;

h) Le variazioni ed alterazioni ai ripari di difesa delle sponde dei fiumi, torrenti, rivi, canali e scolatori pubblici, tanto arginati come non arginati, e ad ogni altra sorta di manufatti attinenti;

i) Il pascolo e la permanenza dei bestiami sui ripari, sugli argini e loro dipendenze, nonche' sulle sponde, scarpe e banchine dei pubblici canali e loro accessori.

k) L'apertura di cavi, fontanili e simili a distanza dai fiumi, torrenti e canali pubblici minore di quella voluta dai regolamenti e consuetudini locali, o di quella che dall'autorita' amministrativa provinciale sia riconosciuta necessaria per evitare il pericolo di diversioni e indebite sottrazioni di acque;

l) qualunque opera nell'alveo o contro le sponde dei fiumi o canali navigabili, o sulle vie alzaie, che possa nuocere alla liberta' ed alla sicurezza della navigazione ed all'esercizio dei ponti natanti e ponti di barche;

m) I lavori od atti non autorizzati con cui si venissero a ritardare od impedire le operazioni del trasporto dei legnami a galla ai legittimi concessionari.

n) lo stabilimento di molini natanti.

((6))

AGGIORNAMENTO(6)

La L. 10 ottobre 1962, n. 1484 ha disposto (con l'art. 5, comma 1, lettera a)) che "Sono trasferite al Magistrato per il Po, nell'ambito della sua competenza territoriale, le attribuzioni: a) che rimangono tuttora affidate ai prefetti dagli articoli 2, 57 a 59, 93 a 96 e 101 del testo unico sulle opere idrauliche, approvato con il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523".

Art. 97.

(Art. 169 legge 20 marzo 1865, allegato F).

Sono opere ed atti che non si possono eseguire se non con speciale permesso del prefetto e sotto l'osservanza delle condizioni dal medesimo imposte, i seguenti:

- a) la formazione di pennelli, chiuse ed altre simili opere nell'alveo dei fiumi e torrenti per facilitare l'accesso e l'esercizio dei porti natanti e ponti di barche;
- b) la formazione di ripari a difesa delle sponde che si avanzano entro gli alvei oltre le linee che fissano la loro larghezza normale;
- c) i dissodamenti dei terreni boscati e cespugliati laterali ai fiumi e torrenti a distanza minore di metri cento dalla linea a cui giungono le acque ordinarie, ferme le disposizioni di cui all'art. 95, lettera e);
- d) le piantagioni delle alluvioni a qualsivoglia distanza dalla opposta sponda, quando si trovino a fronte di un abitato minacciato da corrosione, ovvero di un territorio esposto al pericolo di disalveamenti;
- e) la formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo degli argini per lo stabilimento di comunicazione ai beni, agli abbeveratoi, ai guadi ed ai passi dei fiumi e torrenti;
- f) LETTERA ABROGATA DAL REGIO DECRETO 11 DICEMBRE 1933, 1775;
- g) LETTERA ABROGATA DAL REGIO DECRETO 11 DICEMBRE 1933, 1775;
- h) LETTERA ABROGATA DAL REGIO DECRETO 11 DICEMBRE 1933, 1775;
- i) LETTERA ABROGATA DAL REGIO DECRETO 11 DICEMBRE 1933, 1775;
- k) la ricostruzione, tuttoche' senza variazioni di posizione e forma, delle chiuse stabili ed incicli delle derivazioni, di ponti, ponti canali, botti sotterranee e simili esistenti negli alvei dei fiumi, torrenti, rivi, scolatori pubblici e canali demaniali;(4)
- l) il trasporto in altra posizione dei mulini natanti stabiliti sia con chiuse, sia senza chiuse, fermo sempre l'obbligo dell'intera estirpazione delle chiuse abbandonate;
- m) l'estrazione di ciottoli, ghiaia, sabbia ed altre materie dal letto dei fiumi, torrenti e canali pubblici, eccettuate quelle localita' ove per invalsa consuetudine si suole praticare senza speciale autorizzazione per usi pubblici e privati.

Anche per queste localita' pero' l'autorita' amministrativa limita o proibisce tali estrazioni ogni qualvolta riconosca poterne il regime delle acque e gl'interessi pubblici o privati essere lesi;

- n) l'occupazione delle spiagge dei laghi con opere stabili, gli scavamenti lung'esse che possano promuoverne il deperimento o recar pregiudizio alle vie alzaie ove esistono, e finalmente la estrazione di ciottoli, ghiaie o sabbie, fatta eccezione, quanto a detta estrazione, per quelle localita' ove per consuetudine invalsa suolsi praticare senza speciale autorizzazione.

(1)(3)(4)((5))

AGGIORNAMENTO(1)

La L. 2 gennaio 1910, n. 9 ha disposto (con l'art. 40, comma 1, lett. b)) che "le facolta' attribuite ai prefetti dagli articoli 95, 97 e 101 sono esercitate dal ministero dei lavori pubblici per i corsi d'acqua navigabili".

AGGIORNAMENTO(3)

Il Regio Decreto 19 novembre 1921, n. 1688 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le attribuzioni demandate al Ministero dei lavori pubblici ed ai prefetti dagli articoli 97, 98 e 99 del testo unico di legge sulle opere idrauliche 25 luglio 1904, n. 523 e dall'articolo 46 del testo unico di legge sulla navigazione e sulla fluttuazione 11 luglio 1913, n.

959, escluse quelle riguardanti derivazione di acque pubbliche, sono deferite agli ingegneri capi degli uffici del Genio civile".

Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Resta ferma la competenza del Ministero dei lavori pubblici qualora le opere delle quali si chiede l'autorizzazione, possano turbare il buon regime idraulico e l'esercizio della navigazione o anche modifichino la forma, le dimensioni e la consistenza delle arginature di 2ª categoria".

AGGIORNAMENTO(4)

Il Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 ha disposto (con l'art. 234, comma 1, numero 19) che "Con l'entrata in vigore della presente legge rimangono abrogati:

[...]

19)[...] le lettere k) del citato art. 97 e d) del citato art. 98 nella parte compresa nell'art. 217 della presente legge".

AGGIORNAMENTO(5)

La L. 10 ottobre 1962, n. 1484, nel modificare l'art. 40, lettera b) della legge 2 gennaio 1910, n. 9 e nel modificare l'art. 2 del regio decreto 19 novembre 1921, n. 1688, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera b) che "Sono trasferite al Magistrato per il Po, nell'ambito della sua competenza territoriale, le attribuzioni:

a)[...]

b) che sono affidate al Ministero dei lavori pubblici dall'articolo 40, lettera b) della legge 2 gennaio 1910, n. 9, dall'articolo 2 del regio decreto 19 novembre 1921, n. 1688".

Art. 98.

(Art. 170 legge 20 marzo 1865, allegato F).

Non si possono eseguire, se non con ispeziale autorizzazione del Ministero dei Lavori Pubblici, e sotto l'osservanza delle condizioni dal medesimo imposte, le opere che seguono:

a) LETTERA ABROGATA DAL REGIO DECRETO 11 DICEMBRE 1933, 1775;

b) LETTERA ABROGATA DAL REGIO DECRETO 11 DICEMBRE 1933, 1775;

c) LETTERA ABROGATA DAL REGIO DECRETO 11 DICEMBRE 1933, 1775;

d) le nuove costruzioni nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatori pubblici o canali demaniali, di chiuse ed altra opera stabile per le derivazioni, di ponti, ponti canali e botti sotterranee, non che le innovazioni intorno alle opere di questo genere già esistenti;(4)

e) la costruzione di nuove chiaviche di scolo a traverso gli argini e l'annullamento delle esistenti;

f) LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 13 LUGLIO 1911, N. 774.

(3)((6))

AGGIORNAMENTO(3)

Il Regio Decreto 19 novembre 1921, n. 1688 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le attribuzioni demandate al Ministero dei lavori pubblici ed ai prefetti dagli articoli 97, 98 e 99 del testo unico di legge sulle opere idrauliche 25 luglio 1904, n. 523 e dall'articolo 46 del testo unico di legge sulla navigazione e sulla fluttuazione 11 luglio 1913, n. 959, escluse quelle riguardanti derivazione di acque pubbliche, sono deferite agli ingegneri capi degli uffici del Genio civile".

Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Resta ferma la competenza del Ministero dei lavori pubblici qualora le opere delle quali si chiede l'autorizzazione, possano turbare il buon regime idraulico e l'esercizio della navigazione o anche modifichino la forma, le dimensioni e la consistenza delle arginature di 2ª categoria".

AGGIORNAMENTO(4)

Il Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 ha disposto (con l'art. 234, comma 1, numero 19) che "Con l'entrata in vigore della presente legge rimangono abrogati:

[...]

19)[...] le lettere k) del citato art. 97 e d) del citato art. 98 nella parte compresa nell'art. 217 della presente legge".

AGGIORNAMENTO(6)

La L. 10 ottobre 1962, n. 1484, nel modificare l' art. 2 del Regio Decreto 19 novembre 1921, n. 1688, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera b) che "Sono trasferite al Magistrato per il Po, nell'ambito della sua competenza territoriale, le attribuzioni:

a)[...]

b) che sono affidate al Ministero dei lavori pubblici dall'articolo 40, lettera b) della legge 2 gennaio 1910, n. 9, dall'articolo 2 del regio decreto 19 novembre 1921, n. 1688".

Art. 99.

(Art. 21 legge 10 agosto 1884, n. 2644).

Le opere indicate nell'articolo precedente sono autorizzate dai prefetti, quando debbono eseguirsi in corsi d'acqua non navigabili e non compresi fra quelli iscritti negli elenchi delle opere idrauliche di 2ª categoria.

(3)((6))

AGGIORNAMENTO(3)

Il Regio Decreto 19 novembre 1921, n. 1688 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le attribuzioni demandate al Ministero dei lavori pubblici ed ai prefetti dagli articoli 97, 98 e 99 del testo unico di legge sulle opere idrauliche 25 luglio 1904, n. 523 e dall'articolo 46 del testo unico di legge sulla navigazione e sulla fluttuazione 11 luglio 1913, n. 959, escluse quelle riguardanti derivazione di acque pubbliche, sono deferite agli ingegneri capi degli uffici del Genio civile".

Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Resta ferma la competenza del Ministero dei lavori pubblici qualora le opere delle quali si chiede l'autorizzazione, possano turbare il buon regime idraulico e l'esercizio della navigazione o anche modificano la forma, le dimensioni e la consistenza delle arginature di 2ª categoria".

AGGIORNAMENTO(6)

La L. 10 ottobre 1962, n. 1484, nel modificare l' art. 2 del Regio Decreto 19 novembre 1921, n. 1688, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera b) che "Sono trasferite al Magistrato per il Po, nell'ambito della sua competenza territoriale, le attribuzioni:

a)[...]

b) che sono affidate al Ministero dei lavori pubblici dall'articolo 40, lettera b) della legge 2 gennaio 1910, n. 9, dall'articolo 2 del regio decreto 19 novembre 1921, n. 1688".

Art. 100.

(Art. 171 legge 20 marzo 1865, allegato F).

I fatti ed attentati criminosi di tagli o rotture di argini o ripari saranno puniti a termini delle vigenti leggi penali.

Art. 101.

(Art. 172 legge 20 marzo 1865, allegato F).

E' facoltativo all'autorita' amministrativa provinciale di ordinare ed eseguire il taglio degli argini di golena, quando la piena del fiume o torrente sia giunta all'altezza per tale operazione prestabilita dai regolamenti locali, nell'interesse della conservazione degli argini maestri.

Potra' pero' ai proprietari delle golene essere concesso di stabilire chiaviche nei loro argini secondo progetti da approvarsi dall'autorita' suddetta nell'intento di evitarne il taglio.

(1)((6))

AGGIORNAMENTO(1)

La L. 2 gennaio 1910, n. 9 ha disposto (con l'art. 40, comma 1, lett. b)) che "le facolta' attribuite ai prefetti dagli articoli 95, 97 e 101 sono esercitate dal ministero dei lavori pubblici per i corsi d'acqua navigabili".

AGGIORNAMENTO(6)

La L. 10 ottobre 1962, n. 1484 ha disposto (con l'art. 5, comma 1, lettera a)) che "Sono trasferite al Magistrato per il Po, nell'ambito della sua competenza territoriale, le attribuzioni: a) che rimangono tuttora affidate ai prefetti dagli articoli 2, 57 a 59, 93 a 96 e 101 del testo unico sulle opere idrauliche, approvato con il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523".

Capo VIII.

Disposizioni transitorie relative alle acque pubbliche.

Art. 102.

(Art. 173 legge 20 marzo 1865, allegato F).

Sono conservati i comprensori o circondari d'imposizione, ed Consorzi esistenti sotto qualunque nome per gli scoli di cui al Capo V.

Il Ministero dei Lavori Pubblici, sentiti gl'interessati ed il Consiglio provinciale, potra' decretare quelle modificazioni e addizioni che reputasse opportune ai singoli comprensori, per conformarli alle prescrizioni dell'art. 65.

Visto, d'ordine di Sua Maesta':
Il Ministro del Tesoro

L. LUZZATTI.

Il Ministro dei Lavori Pubblici
TEDESCO.

Il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio
RAVA.
